



COMUNE DI AVIO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Aggiornamento della procedura di segnalazione di illeciti ai sensi del d.lgs. n. 24 dd. 10.03.2023 - c.d. Whistleblowing.

L'anno duemilaventisei addì diciannove del mese di febbraio alle ore 16:30 presso la Sala delle adunanze, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la Giunta comunale in modalità mista, secondo le disposizioni previste dal Disciplinare per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta comunale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 di data 12.01.2023, nelle persone dei signori:

FRACCHETTI IVANO	Sindaco	Presente
SALVETTI MARINO	Vice Sindaco	Presente
FUGATTI PAMELA	Assessore	Presente
SALVETTI ALVISE	Assessore	Presente
CRISTOFORETTI GIULIANA	Assessore	Presente in modalità a distanza

Presiede: Il Sindaco, Fracchetti Ivano

Assiste: Il Segretario Comunale, dott. Luca Graiff

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Ivano Fracchetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

Relazione.

Con precedente circolare prot. del 15 ottobre 2020 sono state adottate le linee procedurali per la segnalazione di illeciti o irregolarità e disciplina della tutela del dipendente pubblico o soggetto ad esso equiparato che segnala illeciti (c.d. Whistleblowing Policy) ed approvata la relativa modulistica.

Successivamente, il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ha recepito la Direttiva UE 2019/1937, riformando la disciplina riguardante l'istituto del Whistleblowing e raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che di quello privato.

La Direttiva UE 2019/1937 pone come centrale il ruolo del whistleblower nella denuncia e nella prevenzione di violazioni di norme e al fine della salvaguardia dell'interesse pubblico collettivo. Obiettivo del legislatore europeo è impedire o contrastare condotte che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e accrescere il livello di osservanza delle norme giuridiche in ambiti in cui le violazioni possono arrecare un grave pregiudizio al pubblico interesse. Per raggiungere tale obiettivo, la stessa direttiva europea impone agli stati membri di obbligare un ampio numero di soggetti a mettere a disposizione dei potenziali segnalanti canali di segnalazione efficaci, riservati, sicuri e a proteggere gli stessi da eventuali ritorsioni.

Del resto l'istituto del Whistleblowing non rappresenta una novità nel nostro ordinamento, essendo già previsto per il settore pubblico dalla legge n. 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dalla legge n. 179 del 2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), che ha modificato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

La nuova disciplina è orientata a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione e si conferma quale strumento per contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato. Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni. Garantire pertanto la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni, dei soggetti che si espongono con segnalazioni contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo; tale protezione viene ora ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone indicate nella segnalazione.

Viste le principali novità contenute nella nuova disciplina che sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (RPCT), esterno (gestito da ANAC), nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Considerato che, come previsto espressamente dalle "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)", adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 469 del 9 giugno 2021, al fine di tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire, quindi, l'efficacia del processo di segnalazione, la procedura di gestione delle segnalazioni utilizzata deve, tra l'altro:

- >consentire la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- >identificare ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo, registrando la data e l'ora di ricezione. Tali informazioni dovranno essere associate stabilmente alla segnalazione;
- >tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della documentazione ad essa allegata nonché dell'identità di eventuali soggetti segnalati, garantendo l'accesso a tali informazioni solo ai soggetti autorizzati e previsti nell'iter procedurale. Nel caso in cui l'accesso all'applicazione sia mediato da dispositivi firewall o proxy, l'Amministrazione deve garantire la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione anche mediante l'impiego di strumenti di anonimizzazione dei dati di navigazione;
- >separare il contenuto della segnalazione dall'identità del segnalante;
- >rendere disponibile il solo contenuto della segnalazione ai soggetti che gestiscono l'istruttoria;
- >prevedere l'accesso sicuro e protetto all'applicazione per tutti gli utenti mediante l'adozione di sistemi di autenticazione e autorizzazione opportuni;
- >assicurare l'accesso selettivo ai dati delle segnalazioni, da parte dei diversi soggetti autorizzati al trattamento, prevedendo, ad esempio, una procedura per l'assegnazione, da parte dell'RPCT, della trattazione di specifiche segnalazioni all'eventuale personale di supporto;
- >tracciare l'attività degli utenti del sistema nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. I relativi log devono essere adeguatamente protetti da accessi non autorizzati e devono essere conservati per un termine congruo rispetto alle finalità di tracciamento. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante. Il tracciamento può essere effettuato esclusivamente al fine di garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati;
- >consentire nel corso dell'istruttoria lo scambio di messaggi o documenti tra segnalante e istruttore mediante meccanismi interni alla piattaforma che tutelino l'identità del segnalante. E' esclusa l'adozione della posta elettronica individuale quale mezzo di notifica al segnalante;
- >qualora la piattaforma per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni invii messaggi (es. in caso di variazione dello stato di avanzamento dell'istruttoria, riscontro del segnalante a una richiesta di integrazione, riscontro del segnalante a una richiesta di consenso a rivelare la propria identità nell'ambito di un procedimento disciplinare, ecc.) sulla casella di posta elettronica individuale che l'amministrazione o l'ente ha assegnato al RPCT e all'istruttore, tali messaggi non devono contenere riferimenti all'identità del segnalante o all'oggetto della segnalazione;
- >tutelare la riservatezza degli atti formati nel corso dell'attività istruttoria svolta dall'amministrazione;
- >consentire al segnalante di verificare, in qualsiasi momento tramite l'applicazione, lo stato di avanzamento dell'istruttoria;
- >consentire in qualsiasi momento, tramite l'applicazione, la fruibilità della documentazione custodita, ad es. al fine di evitare il download o, soprattutto, la stampa della stessa.

In tale contesto normativo occorre implementare la procedura di cui sopra, tramite l'attivazione di idoneo applicativo informatico open source, disponibile sul mercato, che consenta la gestione delle segnalazioni, nell'interesse generale, di illeciti, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017 n. 179.

L'applicativo deve garantire la tutela della riservatezza nell'acquisizione e nella gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio

rapporto di lavoro, da parte dei dipendenti, nonché dei lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune medesimo (Art. 54 bis D.lgs 165/2001).

È stata a tal fine individuata una soluzione già sperimentata da molteplici Pubbliche Amministrazioni e cioè l'adesione alla piattaforma informatica, realizzata tramite il software libero GlobalLeaks, denominata "WhistleblowingPA", servizio nato dalla volontà di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale di offrire a tutte le Pubbliche Amministrazioni un programma informatico gratuito idoneo alla gestione delle segnalazioni, attraverso modalità che garantiscano l'anonimato dei segnalanti.

Con il presente provvedimento si propone dunque di aderire alla citata piattaforma e di approvare a tal fine la procedura di segnalazione di violazioni e di disposizioni normative nazionali o dell'unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica e disciplina della tutela della persona che segnala violazioni, allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale, in adeguamento alla normativa di cui al citato Decreto Legislativo n. 24/2023, dando atto che sono contestualmente superate le precedenti linee procedurali.

Si dà infine atto che anche a seguito della nuova disciplina la segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) del Comune (Segretario comunale), evidenziando che nel disciplinare citato sono definiti il ruolo e i compiti del RPCT, nonché le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di whistleblowing e alle disposizioni di legge.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

vista la Deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 24/2023, pubblicate il 14 luglio 2023;

viste le Circolari del Consorzio dei Comuni Trentini prot. n. 7673 di data 11.07.2023, prot. Comunale n. 6959 pari data, prot. n. 8929 di data 25.08.2023, prot. comunale n. 8276 pari data e prot. n. 9731 di data 25.09.2023, prot. comunale n. 9347 pari data;

vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";

visto il D.Lgs. 31 maggio 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 di data 29.12.2025, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, del Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 (Allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011), della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 143 di data 30.12.2025, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 - parte finanziaria, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 di data 14.03.2025, relativa all'approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;

vista la competenza a deliberare in materia, come stabilito dall'art.53, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018,n. 2, di attribuzione delle funzioni alla Giunta comunale e ritenuto pertanto che il presente provvedimento rientri nell'ordinaria amministrazione che la Giunta comunale è legittimata a compiere secondo il principio di distinzione delle competenze tra gli organi;

valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere tempestivamente con gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. 2/2018;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione è stato espresso il parere favorevole senza osservazioni, reso in forma scritta ed inserito nella presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile dell'ufficio interessato;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 25.09.2014, n. 42 e 10.03.2016, n. 6;

richiamato il Disciplinare per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta comunale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 di data 12.01.2023;

ad unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA

1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla piattaforma "WhistleblowingPA", progetto promosso da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions Impresa Sociale, atto a garantire un idoneo applicativo informatico open source gratuito, che consenta la gestione delle segnalazioni da parte dei dipendenti, nell'interesse generale e nel rispetto della tutela della riservatezza dei segnalanti, di illeciti dei quali siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179;

2. di approvare, per quanto espresso in premessa la procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica e disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (D.lgs. n. 24 dd.10.03.2023 - c.d. whistleblowing), nel testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce le precedenti linee procedurali;

3. di demandare al Segretario comunale, nella sua veste di R.P.C.T., gli adempimenti conseguenti;

4. di dare atto che all'esito degli adempimenti necessari la procedura sarà pubblicizzata anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti > Prevenzione della corruzione > Whistleblowing e comunicata a tutti i dipendenti dell'Ente;

5. di dare atto che si intende conseguentemente aggiornata la corrispondente sezione del Piano Integrato di Amministrazione e Organizzazione 2025 -2027(PIAO);

6. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige;

7. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. n.23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il

periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018.

IL SINDACO
Ivano Fracchetti
documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Graiff
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione è unito il parere rilasciato ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Allegati parte integrante:

- **Procedura segnalazione.pdf** (impronta:

BBF25ACA4DC0FF11115460499CA86FFB0114F3A65D92BEF144EB8DE5FB0DCD3F)